

I cittadini stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo). Tali dichiarazioni, rese dal proprietario dell'immobile, sono obbligatorie per legge. In caso di omissione della dichiarazione o di dichiarazione mendace, sono previste sanzioni.

Requisiti In base all'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, nr.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Modalità di presentazione della dichiarazione:

La comunicazione di ospitalità di cittadino straniero deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'Ufficio Protocollo del Comune (ovvero presso l'Ufficio Polizia Locale) entro 48 ore dall'arrivo. L'incaricato che riceve la comunicazione vi appone timbro con data di ricevimento e ne rilascia una copia all'interessato. Detta comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini, vale la data di timbro postale.